

Zola Predosa, 6 giugno 2020

Prot. n. 13521/2020

ORDINANZA N. 32 del 06/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 E DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 82 DEL 17.05.2020 - INDIVIDUAZIONE MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 17.05.2020 “Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30.04.2020 recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020, recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

RICHIAMATI altresì:

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611

www.comune.zolapredosa.bo.it

info@comune.zolapredosa.bo.it

codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

- l'art. 1 punto 6 del DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. del 8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- l'art. 87 comma 1 del DL 18/2020 a norma del quale "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni", che conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- l'allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020 che stabilisce che il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione;

DATO ATTO CHE con apposito provvedimento a firma congiunta del Sindaco e del Vice Segretario Comunale perfezionato in data 17 maggio us e conservato agli atti, prot. n. 11482/2020, sono stati confermati i servizi indifferibili e da rendere in presenza con particolare riferimento a:

- Stato Civile (per la registrazione di nascite - su appuntamento - e morte)
- Notificazioni atti (limitatamente alla scadenza durante il periodo di emergenza previsto dal DPCM del 8 marzo 2020)
- Presidio del centralino telefonico
- Rilascio attestazioni e certificazioni indifferibili e urgenti
- Presidio dei servizi di Comunicazione e di Segreteria del Sindaco
- Presidio del territorio con particolare riferimento per le attività a supporto della Protezione Civile
- Elaborazioni stipendiali per il personale dell'Ente in raccordo con il Servizio Personale Associato
- Ogni attività non elaborabile in remoto che, se non svolta nei termini previsti da norme di qualsiasi rango, crei danno all'Amministrazione adottando contestualmente tutte le azioni necessarie a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile", alla rotazione del personale, alla fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro";

RICORDATO ALTRESI' CHE attualmente per i Servizi di sportello è prevista un'apertura al pubblico dalle 08.00 alle 12.30 il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato e dalle 14.30 alle 18.00 il giovedì;

RITENUTO ALTRESI' URGENTE E INDEROGABILE, adottare alcune misure tese a garantire la salvaguardia della salute pubblica con particolare riguardo al divieto di assembramento e al rispetto delle norme che richiedono una distanza minima interpersonale pari a 1 metro o a 2 metri in ragione dei diversi Protocolli previsti nelle diverse aree di intervento;

RICHIAMATO il sopra citato Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30.04.2020 e in particolare:

- il punto 5 che dispone la riapertura di parchi e giardini
- il punto 6 che prevede “la possibilità di riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio”;

RICHIAMATO ALTRESI' il DPCM 17 maggio 2020 che:

- all'art.1 comma 1 lett. b) prevede la possibilità di accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, consentendo contestualmente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- all'art. 1 comma 1 lett. d) consente di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- all'art. 1 comma 1 lett. f) dispone che l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020;

DATO ATTO CHE le linee guida di cui al sopra citato Allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 prevedono il presidio delle aree gioco attraverso attività di manutenzione e controllo periodico, supervisione degli spazi e pulizia periodica;

VISTE le proprie precedenti ordinanze:

- n. 9 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del DPCM. 11 marzo 2020 e Di. n. 2/2020 Ministro Pubblica Amministrazione - Individuazione misure per garantire la salute pubblica della comunità locale” conservata agli atti prot. n. 7823/2020;
- n. 16 del 23/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei per l'accesso contingentato agli orti comunali” conservata agli atti prot. n. 10731/2020;
- n. 19 del 04/05/2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del DPCM. 25 aprile 2020 e dell'ordinanza regionale n. 74 del 30.04.2020 - Individuazione misure per garantire la salute pubblica della comunità locale”;
- n. 23 del 18 maggio 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dell'ordinanza regionale n. 82 del 17.05.2020 - Individuazione misure per garantire la salute pubblica della comunità locale”;

- n. 27 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dell’ordinanza regionale n. 82 del 17.05.2020 - Individuazione misure per garantire la salute pubblica della comunità locale”;
- n. 30 del 3 giugno 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dell’ordinanza regionale n. 82 del 17.05.2020 - Individuazione misure per garantire la salute pubblica della comunità locale”;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 33/2020 e in particolare l’art. 1 comma 9 che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO CHE:

- al momento, risulta ancora necessario adottare misure a tutela della salute pubblica;
- allo stato attuale si ritiene necessario disciplinare in maniera dettagliata l’uso di alcune aree/strutture pubbliche al fine di evitare comportamenti in violazione del mantenimento della distanza minima interpersonale pari ad almeno un metro o due metri in caso di attività sportiva o motoria all’aperto;

RITENUTO URGENTE E INDEROGABILE in ragione delle attuali maggiori possibilità di movimento e di accesso a spazi pubblici adottare provvedimenti volti a disciplinare l’accesso alle aree di sgambamento cani, a confermare l’attuale disciplina degli orari di apertura di alcuni Servizi Comunali e a vietare l’accesso alle aree gioco esterne;

RITENUTO ALTRESI’ necessario vietare l’accesso all’area sportiva attrezzata adiacente l’inizio del Percorso Vita a fronte dell’impossibilità di garantire il rispetto dei diversi adempimenti previsti dalle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 art. 1 lett. f) fatto salvo l’utilizzo da parte delle Società sportive sulla base di appositi e separati accordi/patti di collaborazione;

RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria importanza nell’avvio della cd. “Fase due” volta a una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) E' vietato l'accesso alle aree gioco esterne al fine di poter attivare idonee modalità gestionali in grado di garantire la corretta applicazione delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del sopra citato DPCM 17 maggio 2020 fatta eccezione per:

- l'area gioco presente al Parco Respighi fruibile tutti i giorni nella fascia oraria che va dalle ore 15.00 alle ore 18.00 durante la quale sarà garantito il presidio indicato nelle linee guida sopra citate;

- le aree gioco presenti all'interno degli spazi di pertinenza dei Centri Socio – Culturali del territorio che potranno essere a libera fruizione nelle giornate e orari espressamente individuati dai relativi gestori;

2) il rigoroso rispetto nelle aree gioco fruibili delle seguenti disposizioni atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica in ottemperanza alle Linee guida sopra richiamate:

a) obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni

b) divieto di assembramento

c) mantenimento della distanza minima interpersonale pari a 1 metro

d) utilizzo di mascherine da parte di tutti coloro che accedono all'area gioco se di età superiore ai 3 anni;

3) E' vietato l'accesso all'area attrezzata sportiva esterna adiacente l'inizio del Percorso Vita di Zola Predosa, fatto salvo l'uso da parte di Società Sportive sulla base di appositi e separati accordi/patti di collaborazione che garantiscano il rispetto dei protocolli in materia;

4) L'accesso alle aree attrezzate sportive esterne pubbliche e private con libero accesso pubblico è consentito esclusivamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) divieto di assembramento

b) mantenimento della distanza minima interpersonale pari a 2 metri

c) divieto di aggrapparsi e/o toccare canestri, pali, porte e attrezzi da gioco in dotazione alle aree sportive;

d) divieto di partite o competizioni di gruppo che, per natura, non permettono il rispetto della distanza di 2 metri;

5) L'accesso alle aree di sgambamento cani è ammesso a tre persone per volta fino a un massimo di 15 minuti là dove vi siano altre persone in attesa di fruire dello spazio;

6) il rigoroso rispetto, nelle aree di sgambamento, delle seguenti disposizioni atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica:

a) uso dei guanti personali in lattice usa e getta;

b) uso di dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni contenute nel DPCM 26 aprile 2020;

c) mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro con divieto di assembramento;

DISPONE

1) di confermare l'orario di accesso all'URCA – Sportello del Cittadino secondo la seguente articolazione settimanale:

- lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08.00 alle 12.30

- giovedì dalle ore 14.30 alle 18.00

- domenica chiusura totale

assicurando per tutto il personale presente, anche negli altri Servizi, il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del DPCM 17 maggio 2020;

RACCOMANDA

Ai gestori dei Centri Socio – Culturali:

- il rispetto delle Linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del sopra citato DPCM 17 maggio 2020 richieste per l'accessibilità alle aree gioco;

A tutti:

- il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 17 maggio 2020 atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica
- l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi aperti al pubblico e all'aperto dove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro
- il conferimento dei dispositivi di protezione individuale e di guanti monouso nella frazione di rifiuti indifferenziati, evitando il loro abbandono in maniera impropria

A V V E R T E

che la Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente ordinanza anche attraverso controlli giornalieri su tutto il territorio comunale;

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, la violazione, ove non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 comma 1 – 3 del DL 19/2020.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale dell'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e alla Regione Emilia-Romagna.

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al giorno 14 giugno 2020.

Il Sindaco
Davide Dall'Omo

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)